

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6315 del 24/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta SE.FO.BI S.n.c. di Bizzotto G. e A. con sede legale nel Comune di Tombolo (PD), Via A. Mantegna, n. 11 ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE), localita' Migliaro, Via Travaglio, n. 42/b - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso di sementi da prato e da orto, cereali, legumi e bulbi, radici, miscuglio per erbai, prodotti per l'agricoltura e zootecnia e pulitura delle sementi di erba medica.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6518 del 24/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 15296/2017/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **SE.FO.BI S.n.c. di Bizzotto G. e A.** con sede legale nel Comune di Tombolo (PD), Via A. Mantegna, n. 11 ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE), località Migliaro, Via Travaglio, n. 42/b - **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **commercio all'ingrosso di sementi da prato e da orto, cereali, legumi e bulbi, radici, miscuglio per erbai, prodotti per l'agricoltura e zootecnia e pulitura delle sementi di erba medica.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 12.04.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Fiscaglia, assunta al P.G. di Arpae il 10.05.2017 con il n. PGFE/2017/5341, presentata al SUAP del Comune di Fiscaglia in data 28.04.2017, Prot. istanza SUAP n. 6871 del 02.05.2017, dalla Ditta SE.FO.BI S.n.c. di Bizzotto G. e A., nella persona di Bizzotto Giuseppe, in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Tombolo (PD), Via A. Mantegna, n. 11 ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE), località Migliaro, Via Travaglio, n. 42/b, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di commercio all'ingrosso di sementi da prato e da orto, cereali, legumi e bulbi, radici, miscuglio per erbai, prodotti per l'agricoltura e zootecnia e pulitura delle sementi di erba medica;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35” e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la comunicazione di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/6469 del 06.06.2017, con la quale è stata richiesta documentazione a completamento dell'istanza, riguardante gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia, Prot. n. 9610 del 08.06.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/6732 del 12.06.2017), con cui ha richiesto la succitata;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia, Prot. n. 10301 del 21.06.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/7258 del 21.06.2017), con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/8172 del 14.07.2017 di indizione della Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i e del D.Lgs 127/2016;

VISTA la "Relazione Tecnica" del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/8532 del 24.07.2017 in merito alle emissioni in atmosfera, dove non vengono evidenziati elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'atto e dove vengono proposti i limiti per l'emissione prodotta dall'attività (Emissione "E" - Pulitura sementi erba medica);

VISTA la nota dell'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 44703 del 03.08.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/9009 del 07.08.2017, con cui ha espresso il Nulla Osta di competenza, precisando che l'attività in questione non rientra tra l'elenco delle industrie insalubri, art. 216 T.U.LL.SS n. 1265/34, di cui al D.M. 05.09.1994;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia, Prot. n. 14506 del 30.08.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/9965 del 31.08.2017), con cui ha trasmesso il parere tecnico favorevole, con prescrizioni, del Settore Ambiente del Comune di Fiscaglia, Prot. n. 14370 del 29.08.2017, in merito allo *scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura* e all'impatto acustico, allegando il parere di conformità del CADF S.p.A., Prot. n. 2017/16521 del 17.07.2017;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia, Prot. n. 18436 del 02.11.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/12439 del 03.11.2017), con cui ha trasmesso il parere tecnico del Settore Ambiente del

Comune di Fiscaglia, per l'impatto acustico, Prot. n. 18248 del 30.10.2017, che sostituisce integralmente il precedente (Prot. n. 14370 del 29.08.2017) e dove viene inoltre precisato che *“nel parere sostituito venivano erroneamente qualificati come industriali i reflui dell'attività che, in quanto domestici e recapitanti in pubblica fognatura servita da depuratore, ai sensi della legge non necessitano di autorizzazione allo scarico”*;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia, alla Ditta **SE.FO.BI S.n.c. di Bizzotto G. e A.** nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Tombolo (PD), Via A. Mantegna, n. 11, codice fiscale/p.IVA n. 01524550280 nel Comune di Fiscaglia (FE), località Migliaro, Via Travaglio, n. 42/b, per l'esercizio dell'attività di **commercio all'ingrosso di sementi da prato e da orto, cereali, legumi e bulbi, radici, miscuglio per erbai, prodotti per l'agricoltura e zootecnia e pulitura delle sementi di erba medica.**

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata e indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - TAVOLA 1 Planimetria Stabilimento e**

denominata “**PUNTO DI EMISSIONE**” (pulitura sementi erba medica);

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	PUNTO DI EMISSIONE
	PULITURA SEMENTI ERBA MEDICA
Portata (Nm ³ /h)	150
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9,00
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Polveri totali	20
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** all'emissione “**PUNTO DI EMISSIONE**” con **periodicità almeno annuale**.

3. Per le emissioni “**PUNTO DI EMISSIONE**”, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art.

269, comma 6 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Fiscaglia;
- b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
- c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed

un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Fiscaglia;

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "**annuale**" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi, ovvero più rumorosi di quelli esistenti, se in sostituzione di questi, comporterà l'obbligo in capo al titolare della ditta di valutare la necessità di predisporre e presentare al SUAP la relativa documentazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Fiscaglia, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso SUAP, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.